

## Lotta alle frodi internazionali

di [Sonia Cascarano](#)

Pubblicato il 5 luglio 2010

dall'1 luglio è partito l'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate con paesi black list

Con il D.M. Ministero dell'economia e delle finanze del 30/03/2010, emanato in attuazione della previsione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010, si applicano alle operazioni effettuate dall'1 luglio 2010 le disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali: in vero si definiscono i tempi di comunicazione, a cadenza mensile o trimestrale, in base al volume delle operazioni, per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate con soggetti residenti o domiciliati in un Paese a fiscalità privilegiata

La norma citata, con la dichiarata finalità di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva, dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei c.d. paradisi fiscali individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

In particolare, i soggetti passivi IVA devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori c.d. black list.

Tali dati saranno comunicati con apposito modello in approvazione entro 60 giorni dall'emanazione del decreto con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che riporterà le

relative istruzioni per la compilazione.

Il modello di comunicazione è presentato attraverso la via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, relativamente a:

- 

**periodi trimestrali,**

- 

per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

- 

gli stessi possono decidere di presentare mensilmente la comunicazione per l'intero anno solare. Il ritmo trimestrale è previsto anche per i soggetti che pur avendo iniziato l'attività da meno di quattro trimestri non abbia superato il limite dei 50mila euro;

- 

se la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile;

- 

**periodi mensili,**

- 

per i soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate.

Le comunicazioni devono indicare i cd elementi informativi come:

- 

codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;

- 

numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, in mancanza, altro codice identificativo;

- 

nel caso di persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

- 

nel caso di persona giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

- 

periodo di riferimento della comunicazione;

-

per ciascun operatore, è necessario indicare il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'IVA, al netto delle relative note di variazione. Per le operazioni imponibili, bisogna indicare l'importo complessivo della relativa imposta, mentre per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Non si può non analizzare l'art. 1 del decreto legge 40/2010, in attuazione del quale è stato emanato il decreto ministeriale di cui si scrive.

In particolare:

- 

ai sensi del c. 2 dell'art. 1 del decreto legge 40/2010, l'elencazione delle operazioni da sottoporre a comunicazione, potrebbe essere soggetta ad eventuali e future modifiche da parte del Ministro dell'Economia, con provvedimento di natura non regolamentare finalizzato ad escludere il predetto obbligo alle operazioni intercorse con operatori di alcuni dei Paesi, inoltre, con lo stesso decreto, l'obbligo di comunicazione potrà essere esteso anche ad altri Stati non inclusi nell'elenco dei paradisi fiscali, nonché a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti;

- 

ai sensi del c. 3 del art. 1, c'è un inasprimento delle sanzioni approntate dall'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omissione delle comunicazioni in argomento o per la loro incompletezza o non veridicità. La sanzione prevista al c. 1, lett. a), del citato articolo, viene raddoppiata con esclusione dell'applicazione delle disposizioni che regolano il concorso di violazioni e l'ipotesi della continuazione, disciplinati dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Quindi se il contribuente ometta più volte di trasmettere la comunicazione in esame, si vedrà inflitta la sanzione predisposta dall'art. 11 del d.lgs. n.

471, elevata al doppio, per ogni comunicazione omessa, non trovando altrimenti applicazione la disposizione più favorevole;

- 

secondo il c. 4 dell'art. 1 del decreto, ci deve essere una comunicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo, riguardanti il trasferimento della sede legale all'estero, agli Uffici del Registro delle Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed all'INAIL, a decorrere dal 1° maggio 2010, tramite la comunicazione unica prevista dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40: disposizione questa che vuole arginare il fenomeno dell'esterovestizione delle imprese nazionali in operazioni nel territorio nazionale che tentano di impedire l'esperimento delle procedure esecutive al fine del recupero del credito statale.

5 luglio 2010

Sonia Cascarano

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l